



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 91 del 03/08/2022  
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** D.P.R. 24 giugno 2022, n.81, al suo art. 6. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.

L'anno **duemilaventidue** addì **tre** del mese di **agosto** alle ore **16:06** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca	Si	
Assessore	Bortolotti Walter		Si
Assessore	Manica Marta	Si	
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste il Segretario Comunale: **dott.ssa Santuari Raffaella Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** D.P.R. 24 giugno 2022, n.81, al suo art. 6. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.

Relazione.

Le disposizioni in materia di armonizzazione contabile introdotte dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm., sono fondate su una serie di principi e di postulati, in particolare n. 4 allegati al citato decreto.

Nel merito, interessa il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1, il quale reca una precisa disciplina incentrata sulla programmazione. Più ancora nello specifico, il citato principio propone quale strumento principe dell'attività programmatoria il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL), dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenti al Consiglio comunale il DUP per le conseguenti deliberazioni. Successivamente, entro il 15 novembre di ciascun anno, può essere approvata la nota di aggiornamento del DUP, costituente il DUP definitivo. Ciò prima dell'approvazione del bilancio previsionale, il quale discende dal citato documento programmatico e ne assorbe indicazioni e contenuti in termini contabili.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni della Provincia autonoma di Trento sono tenuti all'applicazione di tale normativa a partire dal 2017.

Ora, l'art. 6 del DPR 24 giugno 2022, n. 81 ha introdotto il c.d. PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che al suo interno ricomprende alcune parti del DUP che pertanto da esso fuoriescono.

Il successivo Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022, ne ha definito in modo puntuale contenuti e schema tipo, nonché le modalità semplificate di elaborazione del medesimo per gli enti con non più di 50 dipendenti.

Con l'adozione del detto Piano, la norma prevede la soppressione contestuale del Piano sul fabbisogno del personale, del Piano della performance, del Piano anticorruzione, del Piano sul lavoro agile, del Piano di razionalizzazione sulle dotazioni strumentali e del Piano delle azioni positive e concrete.

Più specificatamente, risulta pertanto anche soppressa la previsione del Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance quali parti del PEG, previsti dal 3° periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/200 (TUEL).

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ha emanato la propria Circolare n. 6/EL/2022, in relazione ai decreti attuativi del PIAO, dove si esplicita che "*il PIAO va adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del d.l.n. 36/2022, per l'anno 2022, il termine di approvazione del Piano è fissato al 30 giugno.*".

Tuttavia, per la sola annualità 2022, in ragione del termine di approvazione dei bilanci fissato al 31/7/2022, il PIAO 2022/2024 è da adottarsi entro il 28/11/2022.

Nel merito del contenuto di detto Piano, si esplicita che esso si compone di 4 sezioni:

- Scheda anagrafica dell'Amministrazione;
- Sezione valore pubblico;
- Sezione organizzazione e capitale umano;
- Sezione monitoraggio.

Con la medesima circolare sopra richiamata, altresì si dispone che "Con riferimento al contenuto del PIAO, si evidenzia che l'art. 4 della L.R. n. 7/2021 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022) dispone che "*1. La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le*

*disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2".*

Inoltre, la norma nazionale prevede che gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla compilazione della Sezione "Monitoraggio".

Ciò esposto, si specifica che l'introduzione del PIAO costituisce un ulteriore passaggio verso una sempre maggiore semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché per una maggiore qualità dei servizi pubblici.

Il PIAO 2022 - 2024, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato predisposto sulla base dei contenuti obbligatori per legge, analizzando le condizioni dell'ente già descritte nel DUP, elaborandolo sulla base delle linee programmatiche di mandato, degli obiettivi strategici di DUP ed estraendone alcuni contenuti per essere ivi ricompresi.

Sul PIAO non è richiesto il parere dell'Organo di revisione contabile ed è di competenza della Giunta comunale.

Si ritiene ora necessario di provvedere ad approvare il PIAO 2022 – 2024.

## LA GIUNTA COMUNALE

premesse quanto sopra;

visti il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126 e ss.mm. ed i;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo Statuto comunale;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 29 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 3 di data 5 gennaio 2022, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022 – 2024 schede finanziarie investimenti, nonché la successiva deliberazione giuntale n. 6 di data 19 gennaio 2022 relativa all'approvazione del PEG 2022 - 2024 schede obiettivi e Piano della performance;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio segreteria generale, personale e organizzazione;

- parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria.;

ad unanimità di voti, palesemente espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni analiticamente esplicitate in premessa, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAP) del Comune di Villa Lagarina per il periodo 2022 - 2024 che, allegato A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

2) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 104 del 2010;

3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati:

- PIAO 2022 – 2024.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**dott.ssa Julka Giordani**



**Il Segretario Comunale**  
**dott.ssa Santuari Raffaella**

---

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)